



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



CITTÀ DI IGLESIAS

(Provincia Sud Sardegna)

CENTRO DIREZIONALE AMMINISTRATIVO - Via Isonzo 5, 09016 IGLESIAS
Tel. 0781/2741 - Telefax 0781/274201- PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI: "REALIZZAZIONE DEL SITO DI
RACCOLTA NELLA VALLE DEL RIO SAN GIORGIO IN LOCALITÀ "CASA
MASSIDDA"

CUP: E57B16000770003

CIG: 71443410B4

Allegato	Elaborato	Scala
A	Capitolato Amministrativo	—



Il Dirigente

Ing. Pierluigi Castiglione

Capitolato Amministrativo

<i>Capitolato Amministrativo</i>	2
1 Premessa	4
2 Definizioni.....	4
3 Lingua	4
4 Oggetto dell'appalto.....	4
5 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	5
6 Effetto obbligatorio del Contratto.....	5
7 Durata del Contratto	5
8 Importo stimato a base d'asta - Corrispettivo stimato degli onorari.....	6
9 Disponibilità degli elaborati.....	7
10 Anticipazioni	8
11 Cessione del credito	8
12 Cessione del contratto	8
13 Pagamenti.....	8
14 Rapporti contrattuali	9
15 Sospensione dei servizi.....	10
16 Obblighi di riservatezza	11
17 Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto	12
18 Deposito cauzionale definitivo.....	12
19 Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale	13
20 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	14
21 Responsabilità sociale (SA 8000).....	15
22 Penali	16
23 Risoluzione per inadempimento e recesso	17
24 Subappalto.....	18
25 Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare	18
26 Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione	19
27 Clausole risolutive espresse	19
28 Privacy	21
29 Foro Competente	21

30 Riferimento alla legge.....	22
--------------------------------	----

1 Premessa

Il presente Capitolato integra la disciplina del contratto tra il Comune di Iglesias (nel seguito, per brevità, “Comune”, o “Amministrazione Comunale”, o “Stazione Appaltante”, o “Committente”) e l’operatore economico libero professionista, ovvero il diverso soggetto di cui agli artt. 24, 26, 45 e 46 del d. lgs. 50/2016, risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “Appaltatore”, o “Affidatario”), avente ad oggetto l’espletamento del servizio tecnico attinente l’ingegneria e l’architettura relativo alla VERIFICA ex art. 26 del D.Lgs 50/2016 del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di: “Realizzazione del sito di raccolta nella valle del rio San Giorgio in località “Casa Massidda”.

2 Definizioni

Per il presente capitolato si farà riferimento alle sotto indicate definizioni:

Affidatario: La persona fisica o giuridica alla quale la Committente aggiudicherà l'appalto.

Committente: Comune di Iglesias con sede in Via Isonzo, 7 – 09016 Iglesias - P.IVA: 00376610929.

Professionista: uno o più soggetti di cui all'art. 46, c. 1, D.Lgs 50/2016, preposti alla redazione del documento di verifica e validazione del progetto esecutivo di opera pubblica di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, in possesso delle necessarie qualificazioni, che siano liberi professionisti e/o referenti di società.

Referente Unico Procedimento (RUP): Il Tecnico debitamente nominato dalla Committente a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.

3 Lingua

1. L'Affidatario dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la Committente.

4 Oggetto dell'appalto

2. L’oggetto dell’appalto è la verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai

documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente

5 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1. Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente progetto di servizi ed in particolare nel capitolato amm.vo, nel capitolato prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara.

6 Effetto obbligatorio del Contratto

1. L'Affidatario resterà vincolato dal momento della presentazione dell'offerta, mentre la Committente dal momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

7 Durata del Contratto

1. La durata delle attività relative all'appalto è di 45 giorni a decorrere dalla "*data di inizio attività*" indicata in un apposito verbale predisposto e controfirmato dalle parti per l'espletamento dell'attività di verifica.
2. Le prestazioni e la durata dell'incarico si differenziano in base alle azioni sotto indicate:

Azione	Tipo di azione	Tempistica
A	Incontri con l'Amministrazione Comunale per la definizione e puntualizzazione dell'incarico	entro 3 giorni naturali consecutivi dalla data della stipula del contratto
B	Presentazione primo report di verifica	entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data dell'incontro di cui sopra
C	Presentazione 2° ed ultimo report di verifica (eventuale)	Entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'invio della documentazione integrativa prodotta dai progettisti

3. Il termine indicato per la durata delle attività potrà essere prorogata, senza variazione dei patti, prezzi e condizioni, dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, su richiesta dell'appaltatore per cause non imputabili al proprio comportamento. La proroga potrà essere concessa fino ad un massimo di un mese mediante comunicazione scritta all'Appaltatore entro la scadenza del termine.
4. In ogni caso, tutte le attività e le prestazioni oggetto dell'incarico dovranno essere effettuate con una tempistica adeguata ad assicurare il rispetto degli obblighi assunti dal Comune con l'adesione alla delega di finanziamento dell'intervento.

5. L'incarico affidato terminerà con la consegna al Comune degli elaborati definitivi richiesti per l'espletamento del servizio per l'approvazione amministrativa e la trasmissione agli organi di controllo di rango superiore a quello comunale.
6. L'incarico oggetto del presente capitolato include anche l'acquisizione del materiale bibliografico e di ricerca storica e scientifica necessario alla stesura dei documenti richiesti.

8 Importo stimato a base d'asta - Corrispettivo stimato degli onorari

1. L'importo stimato per l'appalto in oggetto è determinato come segue:

	Categoria		onorari	
1	IB.04		€ 99.690,32	
2	IA.01		€ 5.939,42	
3	P.03		€ 24.206,32	
				€ 129.836,06
4	spese	10%	€ 12.983,61	
				€ 142.819,67
7	cassa di previdenza	4%	€ 5.712,79	
				€ 148.532,45
8	iva	22%	€ 32.677,14	
				€ 181.209,59

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Calibri, 11 pt, Colore carattere: Nero

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Calibri, 11 pt, Colore carattere: Nero

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Calibri, 11 pt, Colore carattere: Nero

2. Gli importi saranno considerati come massimali per il calcolo degli onorari del Professionista incaricato.
3. Il corrispettivo a base d'asta, per l'affidamento dell'incarico professionale, è stabilito in Euro 142.819,67 al netto di IVA e contributi previdenziali, se dovuti. Detto corrispettivo, da intendersi comprensivo di tutti gli oneri per l'espletamento dell'incarico, è stato calcolato come da allegato.
4. All'importo a base di gara di cui sopra, sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.
5. Nell'importo dell'offerta l'Affidatario dovrà tenere conto anche degli oneri e spese necessarie per effettuare gli incontri, le riunioni, le visite o sopralluoghi in corso d'opera descritti agli articoli successivi per ciascuna delle prestazioni e per le eventuali ulteriori prove o verifiche aggiuntive.
6. Nei corrispettivi offerti sono comprese, e quindi remunerate, tutte le spese a carico dell'Affidatario per l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, nessuna esclusa, quali ad esempio spese per trasferte, vitti, visite/sopralluoghi; nonché eventuali contributi previdenziali previsti, rimane quindi esclusa la sola I.V.A. nella misura delle disposizioni vigenti.

-
7. L'Affidatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dell'appalto, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.
 8. L'Affidatario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari aspetti legati all'incarico, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato.
 9. Non saranno corrisposti ulteriori oneri o rimborsi anche se motivati con documentazione accessoria.
 10. L'Affidatario in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti, ha giudicato il compenso conveniente e tale da consentire l'offerta presentata ed ha l'obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del contratto secondo le buone regole dell'arte, nel rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni.
 11. Pertanto, non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali; il ribasso e i prezzi applicati resteranno fissi e invariati per tutta la durata del servizio.

9 Disponibilità degli elaborati

1. Gli elaborati richiesti per l'espletamento del servizio devono essere consegnati al RUP in 5 (cinque) copie cartacee siglate, firmate e timbrate in originale dal Professionista incaricato. Oltre alle copie cartacee dovranno essere consegnata una copia informatica dell'intera documentazione su supporto CD in formato digitale (.dwg, .docx, .xlsx, ecc.) e una copia in formato non modificabile (.pdf), firmata digitalmente.
2. L'Affidatario dovrà redigere atti, elaborati grafici o altri adempimenti di natura tecnico – amministrativa che si rendessero necessari.
3. L'affidatario dovrà farsi carico di incontrare le parti coinvolte.
4. La documentazione e i relativi elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie.
5. La divulgazione e/o pubblicazione degli elaborati, da parte dell'Affidatario, è vietata salvo esplicita autorizzazione da parte della Committente.

10 Anticipazioni

1. All'Affidatario non verrà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente l'appalto in oggetto.

11 Cessione del credito

1. È esclusa qualunque cessione dei crediti senza che vi sia stata preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente e il successivo compimento degli atti con le forme e nei termini prescritti dalla normativa vigente.

12 Cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto all'Affidatario, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Affidatario stessa e di risarcimento in favore della Committente di ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda sono consentite con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e fatto salvo il preventivo assenso della Committente.

13 Pagamenti

1. La liquidazione e il pagamento dei corrispettivi spettanti saranno effettuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, a seguito di presentazione di fattura emessa successivamente al regolare e completo espletamento delle attività previste dal presente capitolato.
2. Al pagamento delle prestazioni il Comune provvede entro 60 giorni dal ricevimento di regolari fatture secondo le seguenti modalità:
 - 30% dell'importo al momento della consegna del primo report di verifica
 - 30% dell'importo al momento della consegna del secondo report di verifica
 - il saldo del 40% degli onorari di cui sopra all'atto dell'approvazione del report di verifica.
3. Prima del pagamento di ogni singola fattura sarà richiesto, d'ufficio, il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), o certificazione equivalente.
4. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino

inadempimenti contrattuali dell'Affidatario o gravi deficienze nella stesura degli elaborati presentati.

5. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al Comune di Iglesias – (C.F. 00376610929) – via Isonzo, 7 – 09016 Iglesias e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, e, obbligatoriamente, il CIG.
6. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.
7. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

14 Rapporti contrattuali

1. L'Affidatario è tenuto ad espletare l'incarico ai sensi del D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/10 (per la parte ancora in vigore alla data del presente atto, nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016) e comunque, ove necessario l'Affidatario è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari con gli Organi di verifica e controllo e delle Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l'approvazione dei servizi resi.
2. L'Affidatario è tenuto a segnalare, tempestivamente, con nota scritta al RUP, ogni circostanza che impedisca o renda difficoltosa la realizzazione delle azioni e fasi programmate per il conseguimento del documento oggetto dell'affidamento di cui all'Art. 1 del presente capitolato.
3. Per la redazione del documento richiesto, il Professionista incaricato dovrà osservare tutte le normative vigenti in materia. Fino al momento dell'approvazione egli si impegna ad introdurre negli elaborati, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che il RUP intenda richiedere ai fini di rendere il documento approvabile. Si intendono per "*integrazioni*" le richieste avanzate con nota del RUP e finalizzate a perfezionare l'elaborato commissionato secondo le esigenze della committente e a consentirne così l'approvazione definitiva ivi comprese le prescrizioni introdotte in sede di autorizzazione da parte degli Enti competenti.
4. Le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto della convenzione e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione medesima. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

-
5. Nel caso si rendano necessarie modifiche agli elaborati presentati ad evasione dei servizi affidati, a causa di errori od omissioni, la committente si riserva il diritto di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
 6. Nell'espletamento dell'incarico si intendono compresi, a carico dell'Affidatario, tutti gli oneri per la fornitura delle attrezzature necessarie e per l'organizzazione delle diverse fasi d'attuazione.
 7. Il Comune di Iglesias si impegna, attraverso i propri organi tecnici ed amministrativi, a porre in essere tutte le attività e gli atti necessari per consentire l'accesso diretto alle strutture e/o aree oggetto dell'intervento. Si impegna inoltre a mettere a disposizione dell'Affidatario tutta la documentazione relativa all'istruttoria sinora svolta sulle strutture medesime.
 8. Salvo diverse disposizioni, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
 9. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'Autorità.
 10. L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale il Comune possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
 11. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato al Comune per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto del Comune.

15 Sospensione dei servizi

1. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale,

nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

16 Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dalla Committente per lo svolgimento del servizio. L'Affidatario è comunque tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della Committente.
2. L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
3. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Comune di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
4. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
5. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
6. Il contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto

a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

8. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

17 Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

18 Deposito cauzionale definitivo

1. L'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, deve costituire, ai sensi dell'art. 103 del d. lgs. 50/2016, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. La stazione appaltante chiederà al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
5. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.
6. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione

dell'aggiudicazione.

7. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
8. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Iglesias.
9. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
10. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).
11. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
12. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
13. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

19 Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale

1. La stazione appaltante richiederà all'affidatario, come forma di copertura

assicurativa, a far data dalla comunicazione dell'incarico, una polizza specifica limitata all'incarico affidato, di responsabilità civile professionale, estesa al danno alle opere, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, per tutta la durata prevista per il completo assolvimento delle attività e degli adempimenti a termini di contratto.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le medesime condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La suddetta garanzia dovrà essere prestata in conformità agli schemi approvati con D.M. 123/2004. Il premio è a carico del soggetto affidatario.
4. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione.
5. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
6. Si intendono per "nuove spese di progettazione" quelle, sino a concorrenza del costo iniziale di progettazione, che derivano alla Committente dall'affidamento della nuova progettazione ad altro soggetto, a causa di errori e/o omissioni a causa di valutazioni in sede di verifica e validazione. Tale modalità può essere attivata dalla Committente in alternativa all'obbligo che sussiste in capo all'Affidatario, in caso di errori e/o omissioni, a progettare nuovamente i lavori senza alcun costo ulteriore per la Committente.
7. Si intendono per "maggiori costi" la differenza fra i costi/oneri che la Committente deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi o oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
8. Si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

20 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi

comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
6. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.
7. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Commitente ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

21 Responsabilità sociale (SA 8000)

1. Nel rispetto della norma SA 8000, l'Affidatario deve attenersi alle seguenti prescrizioni :

1. non deve utilizzare, né favorire, il lavoro infantile, ovvero il lavoro dei bambini sotto l'età minima prevista dalla Legge (16 anni). Inoltre, tutti i giovani lavoratori (fra i 16 ed i 18 anni) devono essere sottoposti a condizioni di lavoro non pericolose ed agli orari, mansioni e retribuzioni consentite dalla Legge;

-
2. non deve utilizzare né favorire in alcun modo il lavoro forzato;
 3. non deve ostacolare la libertà di associazione sindacale dei lavoratori, né i diritti dei lavoratori -sindacalisti;
 4. non deve attuare la discriminazione fra i propri lavoratori in base a razza, origine nazionale o sociale, casta, nascita, disabilità, sesso, orientamento sessuale, religione, opinione politica, affiliazione sindacale, responsabilità familiari, età, stato civile;
 5. non deve adottare procedure disciplinari quali coercizione mentale, coercizione fisica, abuso verbale;
 6. deve essere garantito un orario di lavoro in linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato. Lo straordinario deve essere richiesto e retribuito coerentemente al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato;
 7. la retribuzione deve essere quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato. Non è consentito l'impiego del " lavoro in nero" o forme di impiego non rispettose della normativa vigente sul lavoro;
 8. adottare elementi previsti per pianificare, attuare, controllare e migliorare il proprio Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale. Sono necessari solo per chi intende certificare eventualmente il proprio Sistema di Gestione di Responsabilità Sociale.

2. Inoltre, l'Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna alla restituzione degli eventuali questionari SA 8000 che la Committente dovesse inviare per la raccolta degli elementi ivi contenuti, finalizzati alle verifiche della responsabilità sociale.

22 Penali

1. L'Affidatario che non si attenga agli obblighi di cui al presente capitolato, ed in particolare alle tempistiche definite nel dettaglio all'articolo 7, può essere assoggettato, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, ad una penale in misura giornaliera pari a € 150,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei documenti ed elaborati richiesti per assolvere all'incarico.
2. L'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, non potrà comunque superare cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale. In caso di inadempienze che determinino un importo massimo di penale superiore a tale percentuale, la Committente si riserva la facoltà di risoluzione del contratto.
3. Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza.
4. Qualora l'Affidatario incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, la Committente può procedere alla risoluzione anticipata del contratto e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

-
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

23 Risoluzione per inadempimento e recesso

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la Committente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgs. 50/2016;
- b. il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nei documenti di gara ai fini della qualificazione degli offerenti;
- c. Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune
- d. Nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei servizi.

3. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

-
4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione comunale sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dagli uffici comunali preposti;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

5. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione comunale.

24 Subappalto

1. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista
2. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.
3. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione comunale, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
4. Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Committente con specifico provvedimento previo:

deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 4, lettera c, del D.Lgs. 50/2016 circa l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo d. lgs. 50/2016, e circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore.

25 Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

-
1. Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
 2. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
 3. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
 4. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministratore comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

26 Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

1. Il Comune nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore del contratto.

27 Clausole risolutive espresse

1. L'incarico professionale potrà essere anticipatamente risolto dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 1456 c.c. e degli art. 108 e seguenti del D.Lgs 50/20116 e

senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per il risarcimento danni, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) mancato rispetto dei termini fissati all'articolo 7 del presente disciplinare;
- b) nel caso in cui l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D.Lgs 50/2016;
- c) nel caso in cui vengano meno in capo al professionista dei requisiti professionali necessari all'esecuzione dell'incarico;
- d) in caso di gravi e reiterati inadempimenti alle obbligazioni assunte nel presente atto debitamente accertate e contestate che compromettano l'appalto stesso e arrechino o possano arrecare danno alla Committente. In tal caso la risoluzione dovrà essere preceduta da diffida ad adempiere con fissazione di un congruo termine.
- e) qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/2016;
- f) nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico A.N.AC.;
- g) a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente, emergano nei confronti dell'Affidatario elementi relativi a tentativi di infiltrazione ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- h) in caso l'Affidatario si renda colpevole di frode, di ogni ulteriore grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- i) l'Affidatario non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente capitolato;
- j) cessazione dell'attività dell'Affidatario, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Committente, di concordato preventivo o fallimento dell'Affidatario;
- k) l'Affidatario incorra in violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori;
- l) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, l'Affidatario sia oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività d'Affidatario interessata dalle violazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- m) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a seguito dell'emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;
- n) l'Affidatario violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subaffidatarie o dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), richiesto dal Referente Aziendale direttamente agli Enti competenti, emergano delle irregolarità;
- o) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero siano state violate altre norme della citata L. 136/2010;

p) l'Affidatario violi gli obblighi previsti nell'art. 21 del presente Capitolato;
q) l'Affidatario violi quanto stabilito nell'art. 22 del presente Capitolato in materia di responsabilità sociale.

2. La risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e all'Affidatario sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali opposizioni.
3. In caso di risoluzione del contratto, all'Affidatario spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.
4. Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l'esecuzione d'ufficio del servizio nelle more di tale stipula ecc. saranno a totale carico dell'Affidatario.
5. Sia la Committente, sia l'Affidatario potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile
6. ad alcuna delle parti, base all'art. 1672 del c. c ..
7. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'iniziale appaltatore, la Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal secondo classificato sino al quinto migliore offerente. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

28 Privacy

1. L'Affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196 del 30/06/2003. Qualora la natura delle prestazioni assegnate comporti l'accesso a dati personali, verrà effettuata, da parte del titolare del trattamento, la "nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 4, comma I, lett. g) e art. 29 del citato D.Lgs n. 196/2003 e l'Affidatario avrà l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie alla protezione dei dati personali connessi all'oggetto del servizio.

29 Foro Competente

1. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari ed è tassativamente esclusa la competenza arbitrale.

30 Riferimento alla legge

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.